

TRIBUNALE DI TRAPANI

PROTOCOLLO DI INTESA

Il COA di Trapani, la CP Trapani, il Tribunale di Trapani, il Gip – ritenuta necessaria, a seguito delle riunioni e delle intese, la semplificazione delle liquidazioni delle competenze maturate dal difensore, forfettizzandole per categorie di procedimenti col vantaggio per il Giudice di evitare la onerosa attività di calcolo della liquidazione e di assicurare per il Difensore pagamenti più celeri - deliberano l'adozione del seguente protocollo anche al fine di realizzare:

- a. la standardizzazione della modulistica in uso;
 - b. la condivisione interna (magistrati) ed esterna (difensori) dei criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare nell'ambito dello stesso Ufficio ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;
 - c. la riduzione del numero di opposizioni;
 - d. la semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare , riduzione del numero di notifiche mediante la lettura dei provvedimenti in udienza);
 - e. la riduzione dei tempi tecnici che intercorrono dalla emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario;
 - f. la riduzione delle spese generali sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche, varie);
- si provvederà dunque, alla liquidazione delle competenze relative al patrocinio a spese dello Stato già in udienza, come stabilito dall'art. La cd. Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 783, Legge 28/12/2015, n.208 in Gazzetta Uff. 30/12/2015, n.302783) in cui al nuovo comma 3 bis dell'articolo 83 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si legge: <<il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta>>;

tutto ciò premesso, con il presente atto, che sostituisce il precedente protocollo stipulato in data 12 marzo 2010 in quanto non più adeguato ai parametri per la liquidazione dei compensi previsti dal D.M. n. 55 del 10.03.2014, convengono quanto segue:

1. è concordata tra il Tribunale di Trapani, l'ordine degli Avvocati di Trapani l'adozione di una tariffazione standard delle liquidazioni per i difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o dichiarati irreperibili;
2. a tal fine, i difensori che vorranno aderirvi dovranno formulare l'istanza di liquidazione al termine della discussione (così come oggi avviene per le conclusioni e la nota spese del difensore della parte civile), chiedendo l'applicazione del presente protocollo;
3. la pronuncia del decreto di liquidazione in udienza, alla presenza del difensore, solleverà la cancelleria dalle comunicazioni di rito;
4. alla tariffa standard, come sopra concordata e di seguito esplicita, dovrà essere aggiunta ai sensi dell'art.

- 2, comma 2°, del D.M. 55/2014, la somma per rimborso forfettario spese generali nella misura 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5. L'adesione al presente protocollo comporterà da parte del difensore esplicita rinuncia all'impugnazione del decreto di liquidazione.
 6. L'introduzione del presente protocollo sarà monitorata da un osservatorio appositamente costituito sulle richieste e sui provvedimenti di liquidazione, al fine di esaminare eventuali criticità applicative che sin d'ora si raccomanda di voler segnalare.
 7. La tariffa standard concordata è differenziata, in funzione del rito prescelto, secondo la seguente tabella:

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

1. Processi che si concludono sostanzialmente in atti predibattimentali, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (ad esempio, prescrizione, oblazione, mancanza o remissione di querela):

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €700,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e cassa Avvocati.

2. Applicazione pena ex art. 444 e ss. c.p.p.:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €800,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

3. Processi definiti nelle forme del rito abbreviato:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €1.000,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

4. Processi definiti nelle forme del rito abbreviato condizionato:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €1.200,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati¹.

N.B.

Poiché nei casi di giudizio direttissimo, l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato avviene di norma in un momento successivo a quello dello svolgimento del processo, la nota formulata nei termini di cui sopra non sarà depositata in udienza, ma successivamente in cancelleria.

5. Processi dibattimentali con istruttoria semplice fino a 3 udienze (ad esempio, una udienza di cd.

Distribuzione e 2 udienze), escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €1.250,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

6. Processi dibattimentali più complessi, dalla quarta alla sesta udienza escluse soltanto le udienze di mero

rinvio: già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €1.500,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

6bis. Processi dibattimentali più complessi, dalla settima udienza in poi escluse soltanto le udienze di mero rinvio: già detratta la diminuzione ex. art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €1.700,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

7. Processo sospeso ai sensi dell'art. 420 quater, comma 2, c.p.p. (da liquidare al momento della definizione del processo):

già detratta la diminuzione ex. art. 106 bis D.P.R. 115/2002, salva l'applicazione del n. 1

Totale: €400,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

N.B.

A) Nei processi con *parte civile*, il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%

B) Nei processi con *Istanza cautelare o con convalida d'arresto*, salvi i procedimenti innanzi al tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

8. Applicazione pena ex art. 444 c.p.p. Innanzi al collegio:

già detratta la diminuzione ex. art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €900,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

9. Eventuale giudizio abbreviato (condizionato o non) innanzi al collegio:

già detratta la diminuzione ex. art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €1.300,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

10. Processi dibattimentali con istruttoria semplice fino a 3 udienze (ad esempio, una udienza di cd. distribuzione e due udienze), escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex. art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €1.400,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

11. Processi dibattimentali più complessi dalla quarta alla sesta udienza escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex. art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €1.600,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

11 bis. Processi dibattimentali più complessi dalla settima udienza in poi, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex. art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €1.800,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati².

12. Processi innanzi al Tribunale per il riesame delle misure cautelari:

già detratta la diminuzione ex. art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €1.200,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

13. Processo sospeso ai sensi dell'art. 420 quater, comma 2, c.p.p. (da liquidare al momento della definizione del processo):

già detratta la diminuzione ex. art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €500,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

N.B.

*A) Nei processi con **parte civile**, il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%*

*B) Nei processi con **Istanza cautelare o con convalida d'arresto**, salvi i procedimenti innanzi al tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%*

C) Nei processi con fase cautelare la liquidazione di fase avverrà congiuntamente sia per il principale che per il cautelare a conclusione di entrambe.

MISURE DI PREVENZIONE

23. Procedimenti instaurati con proposta di misura personale, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €900,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e cassa Avvocati.

24. Procedimenti instaurati con richiesta di aggravamento o revoca di misura personale, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €600,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e cassa Avvocati.

Procedimenti instaurati con proposta di misura patrimoniale (anche congiunta o personale), già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002:

a. **procedimenti semplici** (non oltre tre udienze, escluse quelle di mero rinvio):

Totale: €1.600,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e cassa Avvocati.

b. **procedimenti complessi** (oltre tre udienze, escluse quelle di mero rinvio):

Totale: €2.000,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e cassa Avvocati.

MESSA ALLA PROVA

26. Qualunque sia l'autorità investita e/o la fase del procedimento:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €.800,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e cassa Avvocati;

INCIDENTE DI ESECUZIONE

Qualunque sia l'autorità che ha reso il titolo esecutivo:

27. Incidente di esecuzione con fissazione udienza:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €.800,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e cassa Avvocati.

28. Incidente di esecuzione senza fissazione udienza:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €.500,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e cassa Avvocati.

29. Incidente di esecuzione di facile definizione con udienza:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €.400,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e cassa Avvocati.

30. Incidente di esecuzione di facile definizione senza udienza:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €.200,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e cassa Avvocati.

**PROTOCOLLO (SEMPLIFICATO) UFFICIO GIP LIQUIDAZIONI ONORARI DIFENSORI DI
IMPUTATI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

decreto di archiviazione: 270,00

ordinanza archiviazione 720,00

ordinanza archiviazione (per opponente): 960,00

citazione diretta: euro 300,00

citazione diretta + interrogatorio p.m.: 650,00

citazione diretta + misura cautelare: 900,00

opposizione a decreto penale + citazione a giudizio: 510,00

oblazione: 510,00

udienza preliminare: euro 720,00 (+ 20% per ogni parte civile costituitasi con atto di intervento autonomo

- vedasi art. 12 c.2° d.m. n. 55/14)

udienza preliminare (parte civile): 960,00

udienza preliminare + misura cautelare: 1.200,00

abbreviato (secco o con produzione documentale o esame imputato): 1.200,00

abbreviato (secco o con produzione documentale + misura cautelare: 1.500,00

abbreviato condizionato: 1.600,00

abbreviato condizionato + misura cautelare: 1.900,00

patteggiamento: 900,00

patteggiamento + misura cautelare: 1.200,00

messa alla prova: 800,00

sospensione 420 quater: 700,00

incidente esecuzione (senza udienza): euro 500,00

incidente esecuzione camerale (istanza p.m.): euro 720,00

incidente esecuzione (istanza parte privata): euro 850,00

riesame: euro 1.200,00.

I sopraindicati compensi devono intendersi al netto della diminuzione ex art. 106 bis T.U. n. 115/02, ad essi va aggiunto il rimborso forfetario nella misura del 15% del totale, oltre iva e cpa se dovuti.

n.b.: nei procedimenti nei quali il difensore avra' svolto un'attivita' di maggiore complessita'(es.: indagini difensive), fermo restando i minimi sopraindicati, previa documentazione dell'impegno - potra' chiedersi la liquidazione di importi superiori in ossequio al d.m. n. 55/14.

Le linee guida si applicano **solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione, anche per l'espletamento di attività difensiva conclusasi in data antecedente alla sottoscrizione delle stesse**, in relazione all'attività professionale prestata in favore di imputati e persone offese ammessi al patrocinio a spese dello stato (art. 74 T.U. Spese di Giustizia) imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 T.U. S.G.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U. S.P.).

Nel decreto il giudice potrà liquidare anche le eventuali spese, se documentate.

Il difensore si impegna a presentare l'istanza prima della pronuncia della sentenza o dei procedimenti di prevenzione o del diverso procedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta ad eccezione dei procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame delle misure cautelari.

Per quanto riguarda le istanze di liquidazione relative a procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame delle misure cautelari, il difensore proporrà l'istanza, al Giudice competente, dopo il deposito dell'ordinanza emessa dal Giudice del riesame allegando copia dell'atto di impugnazione, del verbale d'udienza e dell'ordinanza che decide

la fase.

Nel caso di prestazione di attività in favore di persona ammessa al patrocinio a Spese dello Stato, il difensore si impegna altresì ad allegare copia del decreto d' ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore si impegna ad allegare copia del decreto di irreperibilità.

In relazione ai procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame delle misure cautelari il Giudice competente provvederà alla liquidazione entro trenta giorni dal deposito dell'istanza del difensore corredata di copia dell'atto d'impugnazione, del verbale dell'udienza e dell'ordinanza che decide la fase.

Il decreto di liquidazione sarà notificato, nel più breve tempo possibile, al difensore a mezzo PEC, ove non letto in udienza.

VARIABILI IN AUMENTO


I seguenti valori si applicano in aggiunta a quelli indicati nella tabella base, in presenza dei seguenti fattori:

- 1) indennità di trasferta aumento forfettario: €100,00
- 2) nel caso di contestazione di uno dei delitti indicati all'art. 51 c.p.p. si applicherà un aumento pari al 40% dell'importo complessivo di cui alla tabella base, esclusi i processi di facile definizione.
- 3) pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto, aumento pari al 20% per ciascun assistito oltre al primo e/o per ciascuna parte civile oltre alla prima, fino ad un numero massimo di 10 complessive, da calcolarsi sull'importo di cui alla tabella base.
- 4) Nel caso di concorso di aumenti in percentuale, gli aumenti saranno calcolati sull' importo base;
- 5) Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 6), per effetto degli aumenti l'ammontare del compenso non potrà superare i valori medi previsti dalla tariffa;
- 6) Nel caso in cui il difensore assista o avversi più posizioni, sarà comunque liquidato l'aumento previsto dalla tariffa per ciascuna posizione successiva alla prima, senza che ciò comporti violazione del limite del valore medio.

Il Presidente del Tribunale



**Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati**




**Il Dirigente Amministrativo del
Tribunale**

**Il Direttore Amministrativo
Dr. Loredana Maranzano**



Il Presidente della Camera Penale



N. _____ R.G.N.R. (Mod. 21)

N. _____ R.G.N.R. (Mod. 20)

N. _____ R.G.T. (Mod. 16)

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE ONORARIO DIFENSORE DI PARTE AMMESSA

AL PATROCINIO SPESE DELLO STATO

AL TRIBUNALE DI TRAPANI

Dibattimento Monocratico – Sez. _____ - Dott. _____

Dibattimento Collegiale -Sez. _____ - Dott. _____

Ufficio Giudice Udienza Preliminare - Dott. _____

Ufficio Giudice Indagini Preliminari - Dott. _____

Corte di Assise – Sez. _____ - Dott. _____

Il sottoscritto avvocato _____
del foro di _____, con studio in
_____, via

n° _____, cell. _____, p.e.c.
_____, difensore di fiducia di
_____, nat_ a _____ il
_____, elettivamente domiciliato

PREMESSO

- che il proprio assistito è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto depositato il _____ da _____;
- che lo scrivente è regolarmente iscritto nell'elenco di cui all'art. 81 del d.P.R. 30.5.2002 n. 115;
- che lo scrivente si riconosce nel Protocollo sottoscritto il 16 giugno 2016 e si impegna nella osservanza dei principi ivi indicati,

CHIEDE

la liquidazione del compenso dovuto per la propria attività professionale prestata nella fase
delle **INDAGINI PRELIMINARI** dell' **UDIENZA PRELIMINARE**, del
DIBATTIMENTO, dell' **ESECUZIONE** nel periodo compreso tra il _____ e il
_____, e, nello specifico, trattandosi di rito:

MONOCRATICO, COLLEGIALE,

della somma di €. _____ di cui al punto _____ della tabella allegata al predetto protocollo di
intesa.

Allega la presente copia del decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato e si impegna a formalizzare
la presente istanza a mezzo del sistema telematico dell'Amministrazione Giudiziaria (SIAMM)

Trapani, li _____

Avv. _____

TRIBUNALE DI TRAPANI
DECRETO DI LIQUIDAZIONE

il giudice dott. _____

letta la superiore istanza presentata in data odierna dall'avvocato _____
_____, nella qualità di difensore di _____
_____.

- ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto ivi allegato
- difensore di ufficio (che non è stato pagato dall'assistito opportunamente escusso o che ha difeso un soggetto irreperibile)
- ammesso a programma di protezione

esaminati gli atti e ritenuta la corrispondenza delle attività prestate del predetto difensore con quelle di cui al n. _____ del Protocollo vigente presso il Tribunale di Trapani approvato il 16 giugno 2016.

LIQUIDA

a favore dell'istante summenzionato e per le causali sopra indicate la complessiva somma di euro _____,00, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per quelli di cui all'art. 177 D.P.R. 115/2002.

Trapani, li _____

IL GIUDICE

TRIBUNALE DI TRAPANI
DECRETO DI LIQUIDAZIONE

il collegio composto dai dott _____, presidente
dott _____, giudice
dott _____, giudice

letta la superiore istanza presentata in data odierna dall'avvocato _____
_____, nella qualità di difensore di _____
_____.

- ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto ivi allegato
- difensore di ufficio (che non è stato pagato dall'assistito opportunamente escusso o che ha difeso un soggetto irreperibile)
- ammesso a programma di protezione

esaminati gli atti e ritenuta la corrispondenza delle attività prestate dal predetto difensore con quelle di cui al n. _____ del Protocollo vigente presso il Tribunale di Trapani approvato il 16 giugno 2016.

LIQUIDA

a favore dell'istante summenzionato e per le causali sopra indicate la complessiva somma di euro _____,00, già detratta la diminuzione ex. Art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per quelli di cui all'art. 177 D.P.R. 115/2002.

Trapani, li _____

IL GIUDICE